REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DELLA ESPOSIZIONE DI...

Digitized by Google

17

REGOLAMENTO

PER

L' ORDINAMENTO DELLA ESPOSIZIONE

DI LAVORI FEMMINILI

IN FIRENZE

SOTTO IL PATRONATO

DI S. A. R. LA PRINCIPESSA MARGHERITA DI SAVOJA

FIRENZE
STABILIMENTO CHIARI
1870.

Digitized by Google

CAPITOLO PRIMO

Apertura della Esposizione

Art. 1. All'Esposizione Nazionale di lavori femminili che avrà luogo in Firenze nell'anno 1870 e in un locale da determinarsi, saranno ammessi i prodotti tutti della Industria e della intelligenza delle donne italiane dimoranti in Italia, non meno che le opere di belle arti che sien da loro eseguite.

Art. 2. Saranno anche ammessi all'Esposizione gli oggetti prodotti da Stabilimenti industriali diretti da uomini, purchè l'opera e l'ingegno della donna abbian parte principalissima nell'avanzamento dell'Industria, cui quelli oggetti si riferiscono.

Art. 3. L'Esposizione si aprirà il 1.° Novembre 1870 sotto il patronato di S. A. R. la Principessa Margherita di Savoia e sotto la Direzione del Comitato Centrale degli uomini e di quello delle signore, già costituiti in Firenze fino dal 1869.

Art. 4. Chi intende concorrere alla Esposizione dovrà rivolgersi al Comitato della località in cui produce e giusti-

Digitized by Google

556

ficare l'origine Nazionale non solo, ma ben anche che i prodotti sono opera di donna e nella domanda indicare inoltre la natura dell'oggetto.

Art. 5. Il Comitato Centrale di Firenze si riserva il diritto di non esporre quelli oggetti che riterrà non degni di concorrere ad una pubblica mostra.

Art. 6. I Sotto-Comitati tutti faranno conoscere al Consiglio Direttivo del Comitato Centrale e non piu tardi del 31 Agosto 1870 il numero dell'Espositrici, la qualità e quantità degli oggetti da esporsi e lo spazio richiesto per la Esposizione de' medesimi, a norma della scheda che sarà per tempo trasmessa dal Comitato Centrale.

CAPITOLO SECONDO

Ammissione e ordinamento dei prodotti

Art. 7. I prodotti formeranno tre distinte sezioni: Prodotti industriali, Opere di belle arti e Istruzione, Prodotti svariati da formare una speciale Galleria economica.

PRIMA SEZIONE

Prodotti Industriali

Art. 8. Sono assolutamente escluse dall'Esposizione tutte le materie riconosciute pericolose, o soggette ad alterazioni incomode, non che gli oggetti indecorosi.

Digitized by Google

Art. 9. Potranno, del pari esser rifiutati dal Comitato Centrale ed anche dai Sotto-Comitati quelli oggetti che per la loro mole o quantità fossero d'ingombro soverchio, e quelli di qualità scadente.

SECONDA SEZIONE

Opere di Belle Arti e Istruzione

Art. 10. Saranno ammesse all'Esposizione le opere originali e le copie in Pittura, Scultura e Plastica in ogni materia e qualunque opera originale teoricamente ed esteticamente referibile alle tre arti sorelle.

Art. 11. Saranno accettate anche le migliori opere di arte eseguite nel secolo nostro; ma le opere di autrici estinte non potranno concorrere ai premii di che in appresso.

Art. 12. Le pitture dovranno essere ornate di decente cornice, o di solo semplice regolo dorato, esclusi però, tutti quelli ornamenti che potessero comunque recar disturbo, nel collocamento, alle pitture vicine.

Art. 13. Ad ogni opera d'arte sarà a cura del Comitato Centrale affisso un cartellino in che sarà scritto chiaramente e concisamente il soggetto rappresentato da quella.

Art. 14. Il Comitato Centrale farà procedere al collocamento delle opere di belle arti nel modo, che crederà più opportuno.

Art. 15. Nessuna opera, ancorchè venduta, potrà esser tolta dall'Esposizione prima della chiusura di questa, salvo che dall'Esponente se ne surroghi altra perfettamente identica a quella venduta.

Digitized by Google

554

SEZIONE TERZA

Galleria Economica

Art. 16. Saranno ammessi all'Esposizione ed in stanze appositamente destinate, tutti quelli oggetti che abbenchè compresi nelle precedenti Sezioni, per la qualità, stabilità e pel prezzo loro posson servire all'uso delle classi meno favorite dalla fortuna.

Art. 17. Per gli oggetti compresi in questa sezione saranno conferiti premii speciali.

CAPITOLO TERZO

Classificazione

Art. 18. I prodotti saranno sottoposti all'esame dei Giurati divisi nei seguenti gruppi:

PRIMA SEZIONE

Prodotti Industriali

Gruppo I.

Alimentazione

—

Paste da minestra, confetture, canditi, conserve, aromi, liquori ec.

Digitized by Google

Gruppo II.

Igiene

—

Vesti, calzature, coperte e altri oggetti confacenti a particolari usi igienici.

Gruppo III.

Setificio

—

Bozzoli, sete gregge, condizionamento, trame e organzini, tintura, filati da cucire, da ricamare ec. tessuti uniti, velluti e felpe, tessuti misti per parati, mobili ec., tessuti con oro e argento, nastri, galloni ec.

Gruppo IV.

Lanificio

—

Lavatura, cardatura, filatura, tintura, tessitura, filati da ricamare, cucire ec., tessuti di lana pura, panni, flenelle ec., coperte, tappeti, peneri, nastri ec., tessuti misti con lana e seta, o lana e cotone.

Gruppo V.

Cotonificio

—

Cotoni, ovatte, peneri, passamani ec., coltroni, coperte ec.

Digitized by Google

5 b 0

Gruppo VI.

Industria del Lino e della Canapa

—

Canapa e lino, pettinatura, filatura, imbiancatura, tessitura, filati da cucire ec., cordami, reti, tessuti per vestiario e per altri usi domestici, tele da tavola, da letto, da camicie ec.

Gruppo VII.

Industria della Paglia

—

Imbiancatura, e sfilatura, collezioni di paglie e treccie, cappelli di paglia, lavori di paglia, lavori di paglia e crino, tessuti e lavori di altre materie testili ec.

Gruppo VIII.

Pellicceria

—

Oggetti lavorati, aggiuntature di calzature, e calzature d'ogni genere, guanti, manicotti, guarnizioni, ec.

Gruppo IX.

Vestimenta

—

Biancheria di tessuto e di maglia, ricami in bianco, in seta, in canevas, in oro e in argento ec., rammendi, trine di cotone, di refe, e di seta, cappelli, cuffie, e ornamenti per testa ec. vestiario da donna, bottoni, galloni, frangie, penne, fiori, frutta ec. per lavori di modista.

Digitized by Google

Gruppo X.

Oggetti di Toeletta e Fantasia

—

Lavori in capelli, cosmetici, profumi, guanti di cotone e di seta, cravatte e solini, ornamenti da tavolino, scatole ec., portafogli, porta monete, cornici ec.

Gruppo XI.

Mobili e Oggetti d'addobbo

—

Modelli di tappezzerie, tende, coltrinaggi ec., oggetti di decorazione per gli appartamenti.

Gruppo XII.

Stampa e Cartoleria

—

Carta decorata, oggetti di cartoleria, edizione di opere, esemplari e lavori di calligrafia ec.

Gruppo XIII.

Oreficeria

—

Lavori di metalli preziosi, mosaici, cammei, coralli imitazioni di perle ec.

Digitized by Google

562

Gruppo XIV.

Arte Vetraria e Ceramica

Cannuccie, margheritine, smalti e ogni altro oggetto di vetro, porcellane, majoliche bianche e decorate.

Gruppo XV.

Fioricultura e Orticultura

Piante di fiori, e fiori recisi, mazzi di fiori, frutta conservate, e frutta secche.

SEZIONE SECONDA

Opere di Belle Arti e Istruzione

Gruppo XVI.

Pittura, Incisioni, Disegni e Litocromie

Pittura

Pittura a olio, storia, ritratti, pitture in genere, paesi, marine, fiori, frutta, animali, copie, pitture varie, miniature e acquerelli, pitture in smalto, pitture in mosaico, e sulla scagliola.

Incisioni

A bulino in rame o acciajo, incisioni all'acqua forte, ed in legno.

Digitized by Google

Disegno

Disegni di figure, di paesi, d'animali, disegni per ricami d'ogni genere.

Litocromie

Gruppo XVII.

Scultura e Plastica

Statue, busti, basso rilievi, modelli in cera, imitazioni di fiori ec.

Gruppo XVIII.

Istruzione, Educazione e Ricreazione

Materiale per le scuole, libri, sistemi didattici ec.

SEZIONE TERZA

Galleria Economica

Gruppo XIX.

Oggetti d'uso domestico, vestiario, biancheria e alimentazione

Gli oggetti tutti descritti nei precedenti Gruppi, e in genere tutti i prodotti destinati all'uso delle classi meno agiate, e che si distinguono per buon mercato, bontà di lavoro o smercio comune ed esteso.

Digitized by Google

5(14

Art. 19. Qualora venissero inviati degli oggetti non contemplati nei suindicati Gruppi, il Comitato Centrale determinerà se debbasi aggiungere un gruppo speciale, o se possano comunque esser compresi in quelli già designati.

CAPITOLO QUARTO

Ricevimento e collocamento di prodotti

Art. 20. I prodotti ammessi devono essere consegnati al locale dell'Esposizione dal 1.° al 15 Ottobre 1870 e i Sotto-Comitati procureranno, per quanto sarà loro possibile, di fare un solo invio de' prodotti raccolti.

Art. 21. Chi vuole inviare oggetti all'Esposizione dovrà curarne ed eseguirne il primo imballaggio.

Art. 22. Le spese per il trasporto degli oggetti, e così le spese di invio e di ritorno sono intieramente a carico delle Amministrazioni de' Sotto-Comitati.

Art. 23. Il Comitato Centrale, ed i Sotto-Comitati non assumono responsabilità alcuna pei guasti e danni cui potessero andar soggetti i prodotti esposti sia nel trasporto, sia perdurante la Esposizione.

Art. 24. Tutti gli oggetti saranno diretti: *al Comitato Centrale per la prima Esposizione dei Lavori Femminili in Firenze;* e l'indirizzo indicherà, inoltre, il Sotto-Comitato speditore, il nome dell'Espositrice, o della Ditta esponente, e la natura del prodotto o prodotti contenuti in ciascun collo.

Art. 25. Per gli oggetti esposti con intenzione di ven-

Digitized by Google

dita dovrà esser dichiarata questa intenzione ed esser determinato il prezzo che l'Espositrici intendono realizzare.

Art. 26. L'ammissione e la permanenza dei prodotti all'Esposizione saranno gratuite, e il Comitato Centrale avrà cura che gli oggetti esposti, sieno attentamente e costantemente sorvegliati da sufficiente numero di agenti; ma non sarà mai tenuto responsabile dei furti e sottrazioni che potessero succedere.

Art. 27. Il Comitato Centrale provvederà a che gli oggetti esposti sien preservati da ogni pericolo di guasto o danno; ma se nonostante le precauzioni adottate, avvenisse un qualche sinistro, il Comitato stesso non assume obbligo d'indennità alcuna, lasciando alle Espositrici la facoltà di garantirsi da ogni rischio e pericolo con Società di Assicurazione.

Art. 28. Ogni Espositrice potrà far custodire i suoi prodotti da rappresentanti speciali nelle ore in che l'Esposizione rimarrà aperta; ma questi rappresentanti dovranno esser riconosciuti ed approvati dal Consiglio Direttivo del Comitato Centrale.

Art. 29. Le tavole, i banchi e gli steccati saranno provvisti gratuitamente dal Comitato Centrale.

Art. 30. Per la decorazione della Esposizione potranno avere particolare collocazione quegli oggetti che si presenteranno quali ornamenti di riguardo.

Art. 31. Tutti i prodotti ammessi, appena entrati nel locale dell'Esposizione, non che tutte le espositrici o loro rappresentanti, sono vincolati ai regolamenti e ordini emanati e da emanarsi dal Consiglio Direttivo del Comitato Centrale.

Art. 32. Nulla potrà essere introdotto nelle Sale del-

Digitized by Google

566

l'Esposizione, e nulla potrà uscirne senza l'autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, o dei suoi delegati.

Art. 33. I prodotti esposti non potranno essere asportati prima che sia finita la Esposizione, eccettuato i fiori freschi recisi o i mazzi di fiori, che potranno essere surrogati o ritirati d'accordo col Consiglio Direttivo del Comitato Centrale, e salvo il disposto dell'Art. 15.

Art. 34. Se un mese dopo la chiusura della Esposizione vi saranno degli oggetti non ritirati, chi li espose sarà soggetto a una tassa di Magazzinaggio; ma spirati due mesi dalla chiusura della Esposizione, gli oggetti stessi s'intenderanno donati al Comitato Centrale che dovrà disporne a favore di pubblici Stabilimenti di Beneficenza.

Art. 35. All'aprirsi dell'Esposizione sarà pubblicato a cura del Comitato Centrale un Catalogo Officiale, che darà una sommaria designazione dell'Espositrici e degli oggetti esposti; non che del prezzo degli oggetti che l'Espositrici stesse avranno dichiarato di porre in vendita e di quelli da esporsi nella Galleria economica.

Art. 36. Uguali indicazioni saranno apposte sui prodotti ammessi nelle sale della Esposizione.

CAPITOLO QUINTO

Organizzazione interna dell' Esposizione

Art. 37. Il Consiglio Direttivo del Comitato Centrale degli uomini non che quello delle signore sono incaricati

Digitized by Google

della Direzione speciale dell'Esposizione ed uno de' suoi Membri sarà sempre reperibile nel locale dell'Esposizione stessa.

Art. 38. Una Commissione attenderà inoltre al regolare andamento d'ogni parte del servizio e specialmente a quello del classamento.

Art. 39. A ciascun Gruppo dei prodotti sarà deputato un Ispettore ed anche un Ispettrice, scelti l'uno e l'altra fra i Componenti il Comitato Centrale degli uomini e quello delle signore.

Art. 40. Ufficio degli Ispettori ed Ispettrici si è:

Dirigere la buona collocazione dei prodotti del loro gruppo;

Ricevere i reclami e le domande delle Espositrici o loro rappresentanti;

Promuovere presso il Consiglio Direttivo le disposizioni che possono occorrere per le Espositrici e i prodotti del loro gruppo;

Procurare al Giurì tutte le indicazioni di cui possa abbisognare;

Vegliare a che nessuno dei prodotti della loro classe rimanga omesso nell'esame.

Art. 41. Con appositi Regolamenti sarà, a suo tempo, provveduto a tutti i servizi interni del locale della Esposizione.

Art. 42. Ai Componenti i Sotto-Comitati, alle Espositrici o ai loro rappresentanti sarà consegnata una carta speciale d'ingresso.

Art. 43. Tutte le questioni che insorgessero saranno risolute dal Consiglio Direttivo sulla relazione delli Ispettori e Ispettrici delle classi.

Digitized by Google

564

Art. 44. Nel locale dell'Esposizione è tutelata in fatto, per quanto è possibile, la proprietà dell'invenzione, e quindi sarà vietato di levare fotografie, disegni o descrizioni degli oggetti esposti, se non vi sia il preventivo consenso scritto e firmato dall'esponente.

CAPITOLO SESTO

Recognizione di Merito ec.

Art. 45. La recognizione di merito consiste in tre specie di medaglie: *d'oro*, *d'argento*, e di *bronzo*, da conferirsi sulla proposta de' Giurati.

Art. 46. Il numero delle medaglie da conferirsi sarà determinato dal Comitato Centrale degli uomini, e da quello delle signore, sulla proposta de' respettivi Consigli Direttivi.

Art. 47. Ogni Medaglia sarà accompagnata da un Diploma che attesti la fattane aggiudicazione coll'espressione della specie di Medaglia conferita.

Art. 48. Le diverse specie di Medaglie serviranno a denotare il grado di merito.

Art. 49. Nel diploma che accompagnerà le medaglie che potessero essere conferite alle espositrici di che all'Articolo secondo del presente Regolamento, sarà sommariamente indicato il particolar merito che procacciò loro l'aggiudicazione delle medaglie stesse.

Art. 50. La proposta di conferimento delle medaglie per ciascun Gruppo sarà dai Giurati deliberata a maggioranza assoluta di voti; e in caso di parità di suffragi il voto del presidente della Commissione sarà preponderante.

Digitized by Google

Art. 51. Le decisioni dei giurati verranno dal Comitato Centrale degli uomini e delle signore pubblicate al più presto possibile, accompagnate dai relativi rapporti.

CAPITOLO SETTIMO

Dei Giurati

Art. 52. L'esame dei prodotti esposti sarà affidato ad un Giurì composto anche di persone estranee al Comitato Centrale degli uomini, e delle signore.

Art. 53. Ai Consigli Direttivi dei due Comitati Centrali è rimessa la nomina del Giurì.

Art. 54. Il Giurì è formato di tante Commissioni quanti sono i Gruppi delle Industrie concorrenti e potrà dividersi in sezioni.

Art. 55. La prima riunione officiale dei Giurati avrà luogo il secondo giorno dell'Esposizione.

Art. 56. Le esponenti che accettassero di far parte delle Commissioni dei Giurati, sono poste fuori di Concorso al conseguimento della Medaglia per il Gruppo cui Esse appartengono.

CAPITOLO OTTAVO

Della vendita degli oggetti esposti

Art. 57. Salve le condizioni di che ai precedenti Articoli 15 e 33, nei locali della Esposizione sarà permessa la vendita degli oggetti esposti.

Digitized by Google

570

Art. 58. Qualora alcune delle Espositrici non abbian nominato il loro Rappresentante, e qualora anche questo sia assente dal locale dell'esposizione saranno incaricati della vendita e della riscossione del prezzo gli Ispettori o Ispettrici dei singoli Gruppi.

Art. 59. In assenza anche di questi la vendita potrà sempre farsi e riscuotersene il prezzo da quel componente il Consiglio Direttivo, o da chi per Esso, risiederà a turno nei locali della Esposizione.

Art. 60. Il prezzo sarà quello che verrà designato dall'esponenti nella dichiarazione che l'oggetto o prodotto s'intende esporre anche in vendita.

Art. 61. Quando gli Ispettori o le Ispettrici, o qualsiasi componente il Consiglio Direttivo riscuotano il prezzo di oggetti venduti, dovranno immediatamente depositarne l'ammontare nelle mani del Provveditore del Comitato Centrale degli uomini, o della persona che sarà a tal'uopo delegata da lui.

Art. 62. Il Comitato Centrale non è responsabile che delle vendite fatte da lui o da suoi rappresentanti o delegati.

CAPITOLO NONO

Dei premii ai portatori di cedole d'oblazioni

Art. 63. Coll'avanzo delle somme tutte che per qualsiasi titolo potranno raccogliersi, a cura dei Consigli Direttivi dei Comitati Centrali dovranno acquistarsi tanti oggetti scegliendoli fra quelli esposti.

Digitized by Google

Art. 64. Degli oggetti per tal modo acquistati saranno conferiti premii, mediante estrazione a sorte, ai portatori delle Cedole delle obbligazioni da lire Cinque ciascuna.

Art. 65. Le Cedole non intieramente pagate non concorreranno ai premii.

Art. 66. Un Regolamento speciale relativo all'estrazione di siffatti premii sarà redatto dai Comitati Centrali.

CAPITOLO DECIMO

Ammissione del Pubblico all' Esposizione

Art. 67. L'ingresso alla Esposizione sarà sottoposto al pagamento d'un diritto d'entrata per ogni persona, da stabilirsi a suo tempo dai Comitati Centrali.

Art. 68. I possessori delle cedole di L. 5 godranno dell'ingresso gratuito nei locali dell'Esposizione: nel giorno della sua apertura e in quello in che si farà l'estrazione dei premii di che agli Articoli 62 e 63, e avranno due biglietti per entrare gratuitamente all' Esposizione in altri due giorni che saranno a suo tempo determinati dal Comitato Centrale e recati a pubblica notizia con affissione di opportuni avvisi.

Art. 69. Saranno rilasciate carte d'abbuonamento personale per tutta la durata dell' Esposizione mediante il pagamento d'una Tassa da stabilirsi. Tali carte saranno nominative e non potranno valere che per la persona in esse nominata.

Art. 70. Queste carte d' abbuonamento verranno ritirate quando si conosca che fossero state cedute ad altri, senza che si faccia luogo a restituzione, neppure in parte, del pagato abbuonamento.

Digitized by Google

512

Art. 71. I Comitati Centrali determineranno i giorni e le ore d'ingresso nei quali starà aperta la Esposizione.

CAPITOLO UNDECIMO

Ordine Interno dell' Esposizione

Art. 72. L'ordine interno dell'Esposizione formerà soggetto d'un Regolamento speciale, quale starà continuamente affisso nelle sale dell'Esposizione stessa.

CAPITOLO DUODECIMO

Disposizioni Transitorie

Art. 73. Con appositi ordini ed avvisi i Comitati Centrali provvederanno a tutto quanto non è previsto nel presente Regolamento.

Firenze, li 3 Giugno 1870.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Principe **Carlo Poniatowsky** *Presidente*
Cav. **Francesco Rubino** *Vice-Presidente*
Cav. **Felice Montagnini di Mirabello**, Avv. **Massimiliano Giarrè** } *Consiglieri*
Cav. **Raffaello Magherini** *Provveditore*
Cav. **Sebastiano Fenzi** *Cassiere*
Prof. **Cesare Parrini** *Segretario*

88 844493

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google